



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento dell'Albo delle Associazioni

Approvato con: D.G.C. n. 939 del 30/10/1996
Modificato con: D.G.C. n. 199 del 11/04/1997
D.C.C. n. 51 del 18/05/2006



Art. 1 - Albo delle Associazioni

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 4 del Regolamento per la partecipazione, istituisce presso l'Area Cultura, Turismo e Sport l'Albo delle Associazioni operanti nella Città di Foligno.
2. All'Albo sono iscritte le associazioni e le società sportive senza fini di lucro costituite ai sensi della L. 23.03.1981 n. 91, che:
 - abbiano la sede legale nel Comune;
 - risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.
3. L'Albo è articolato, in base alle attività svolte dalle associazioni o dalle società di cui al comma precedente, nei seguenti settori:
 - a) attività socio - sanitarie;
 - b) attività culturali, artistiche e scientifiche;
 - c) attività educative;
 - d) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - e) attività turistico - naturali;
 - f) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Lo Statuto o l'atto costitutivo delle Associazioni che chiedono l'iscrizione all'Albo debbono prevedere:
 - a) l'assenza di fini di lucro;
 - b) il fine dichiarato di solidarietà;
 - c) la democraticità della struttura;
 - d) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - e) la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti;
 - f) l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione da parte dell'assemblea degli associati.
2. Lo Statuto delle società sportive deve contenere l'assenza del fine di lucro.
3. I requisiti richiesti dal 1° comma possono essere desunti, per implicito, dalle disposizioni contenute nell'intera documentazione presentata, nel caso in cui non emergano, per esplicito, dal testo dei relativi atti.

Art. 3 - Domande di iscrizione

1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o sezione autonoma, deve essere presentata al Sindaco unitamente a:
 - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) una relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:
 - il tipo di attività svolta;



- le eventuali risorse economiche complessive per lo svolgimento dell'attività;
 - le eventuali attività commerciali e produttive marginali che l'organizzazione esercita o intende esercitare;
 - c) copia delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la copertura della responsabilità civile a favore degli associati a meno che non risulti evidente ed esplicitato nella relazione, che l'Associazione richiedente svolge attività per le quali non emergono profili di rischio assicurabili.
2. Nella domanda di iscrizione devono essere dichiarati:
- a) le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione;
 - b) la forma giuridica dell'organizzazione;
 - c) la sede legale;
 - d) la materia di prevalente attività;
 - e) (solo per le associazioni) l'assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle spese sostenute entro i limiti prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti.
 - f) (solo per le società sportive) i contratti stipulati con atleti professionisti e con i dipendenti della società.

Art. 4 - Iscrizione all'Albo

1. L'Area Cultura, Turismo e Sport, verificata la domanda di iscrizione e la regolarità della documentazione, acquisisce sulla richiesta il parere della 3^a Commissione Consiliare entro i 30 giorni successivi al ricevimento.
2. Limitatamente alle domande di iscrizione nel settore di attività socio-sanitarie l'istruttoria è svolta congiuntamente con l'Area Diritti di Cittadinanza.
3. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Sindaco.

Art. 5 - Relazione annuale e variazioni

1. Le associazioni e le società iscritte all'albo sono tenute a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente ed il programma di attività per l'anno successivo.
2. Ogni variazione dell'atto costitutivo, dello Statuto, delle generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi dell'amministrazione e di gestione deve essere comunicata, entro 30 giorni dal suo verificarsi, all'Area Cultura, Turismo e Sport.
3. Qualora la variazione comunicata riguardi uno dei requisiti elencati al 1° comma dell'art. 2, l'Area Cultura, Turismo e Sport, previa acquisizione del parere della 3^a Commissione consiliare, provvede ad informare il Sindaco per la cancellazione dall'albo.



Art. 6 - Inadempienze e cancellazioni

1. Qualora le organizzazioni non adempiano a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, l'Area Cultura, Turismo e Sport provvede, informando la competente commissione consiliare, a:
 - a) diffidare l'associazione perché provveda ai relativi adempimenti assegnandole un termine di 30 giorni;
 - b) sospendere l'erogazione di eventuali contributi, sovvenzioni od ausili comunque denominati.
2. L'Area Cultura, Turismo e Sport, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera a), invia al Sindaco la proposta di cancellazione dall'Albo corredata dal parere della 3^a Commissione consiliare.
3. I benefici finanziari percepiti da associazioni iscritte all'albo, che siano state cancellate per carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, devono essere rimborsati al Comune, limitatamente a quelli riconosciuti successivamente alla perdita dei requisiti.



INDICE

Art. 1 - Albo delle Associazioni	2
Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo	2
Art. 3 - Domande di iscrizione	2
Art. 4 - Iscrizione all'Albo	3
Art. 5 - Relazione annuale e variazioni	3
Art. 6 - Inadempienze e cancellazioni.....	4